

Edizione di sabato 2 febbraio 2019

AGEVOLAZIONI

[**Riaprono i termini della Nuova Sabatini**](#)
di Debora Reverberi

IVA

[**Cessioni non imponibili ai viaggiatori extra Ue senza plafond**](#)
di Sandro Cerato

REDDITO IMPRESA E IRAP

[**Cessione in valuta di azioni Pex**](#)
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[**La Cassazione torna a pronunciarsi sulla cessione del terreno edificabile**](#)
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

[**Indeducibile la minusvalenza da cessione di un calciatore a titolo gratuito**](#)
di Angelo Ginex

FINANZA

[**La settimana finanziaria**](#)
di Mediobanca S.p.A.

AGEVOLAZIONI

Riaprono i termini della Nuova Sabatini

di Debora Reverberi

L'[articolo 1, comma 200, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha previsto lo stanziamento di nuove risorse finanziarie per complessivi **480 milioni di euro e la proroga fino ad esaurimento risorse della “Nuova Sabatini”**, misura di grande *appeal* fra le PMI italiane.

L'agevolazione è stata introdotta dall'[articolo 2 D.L. 69/2013](#), convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, per incentivare e sostenere l'innovazione d'impresa favorendo l'accesso al credito finalizzato ad investimenti in beni strumentali.

Con la presentazione del “Piano Nazionale Industria 4.0” l'incentivo ha assunto un **ruolo da protagonista fra le misure agevolative a sostegno della quarta rivoluzione industriale come “strumento pubblico di supporto”**: è stata infatti prevista una misura rafforzata del 30% per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico in chiave 4.0 e l'espressa cumulabilità con le misure di sostegno agli “investimenti innovativi”, tra cui gli iper ammortamenti e il credito R&S.

Si rammenta che l'incentivo consiste **nell'erogazione alle PMI di un contributo in conto interesse a parziale copertura degli interessi passivi sul finanziamento per l'acquisto in proprietà o per l'acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi**.

L'ambito applicativo oggettivo della misura comprende infatti:

- sia **investimenti ordinari in beni ad uso produttivo**, correlati all'attività di impresa, **che presentino autonomia funzionale**;
- sia **investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura (investimenti in tecnologie 4.0)**.

La misura del contributo è differenziata in relazione alla tipologia di investimento finanziabile ed è pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento aventi le seguenti caratteristiche:

- durata: 5 anni;
- capitale: ammontare dell'investimento;
- tasso di interesse annuo: **2,75% per investimenti ordinari; 3,575% (maggiorazione del 30%) per investimenti in tecnologie 4.0**.

Il Mise è intervenuto il 28.01.2019 disciplinando, con due distinti decreti direttoriali, la sorte

delle situazioni pendenti alla data di esaurimento fondi nel mese di dicembre 2018 (sia il caso di prenotazioni accolte ma non soddisfatte, sia il caso di domande inviate agli intermediari finanziari e non ancora oggetto di prenotazione) e i termini per la presentazione delle nuove domande di accesso al contributo.

Il decreto direttoriale del Mise n. 1337 del 28.01.2019, in corso di pubblicazione in G.U., ha disposto:

- **l'accoglimento delle prenotazioni pervenute da banche e intermediari finanziari nel mese di dicembre 2018 e non accolte, integralmente o parzialmente, per esaurimento delle risorse disponibili, rispettando l'ordine cronologico di presentazione** (con elenco delle richieste di prenotazioni accolte allegato al decreto);
- **la riapertura dei termini per le richieste di prenotazione** delle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari entro la data di chiusura dello sportello per esaurimento fondi il 3.12.2018 e non ancora incluse in una richiesta di prenotazione, **a partire dal 01.02.2019**.

Le prenotazioni 2018 incluse nell'allegato al decreto sono soddisfatte a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rideterminazione degli importi di finanziamento ad opera di banche ed istituti finanziari o da eventuali rinunce, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del 03.12.2018**; l'accoglimento di tali prenotazioni non richiede un nuovo invio da parte delle banche e degli intermediari finanziari.**

Il decreto direttoriale del Mise n. 1338 del 28.1.2019, in corso di pubblicazione in G.U., ha disposto:

- **la riapertura dei termini** per la presentazione da parte delle imprese **delle nuove domande di accesso al contributo** ministeriale alle banche o agli intermediari finanziari **a partire dal 07.02.2019**;
- **la riapertura dei termini** per le richieste di prenotazione **da banche e intermediari finanziari** a partire dal **01.03.2019**;
- **l'inammissibilità delle domande di agevolazione** presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal **04.12.2018 al 06.02.2019**.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Cessioni non imponibili ai viaggiatori extra Ue senza plafond

di Sandro Cerato

L'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) prevede, in presenza di determinate condizioni, **lo sgravio dell'Iva per le cessioni**, effettuate all'interno del territorio dello Stato, **di beni destinati all'uso personale** nei confronti di **soggetti residenti o domiciliati in Paesi extra Ue**.

La *ratio* della norma è quella di **evitare doppie imposizioni** che si potrebbero verificare allorché la medesima cessione fosse assoggettata ad imposta nel Paese di partenza ed in quello di arrivo.

Si pensi, infatti, ai rilevanti effetti che l'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) potrebbe avere nelle zone di confine con **Paesi extra Ue**, in cui la gran parte del volume d'affari è garantito proprio da tale tipo di operazioni. Le condizioni per applicare lo sgravio dell'imposta per le cessioni effettuate a viaggiatori extra Ue sono le seguenti:

- l'acquirente deve essere un **soggetto privato** (consumatore finale) e residente o domiciliato in un **Paese extracomunitario**, escludendo pertanto dal beneficio qualsiasi acquirente soggetto passivo d'imposta in un Paese extra Ue;
- il venditore dei beni deve qualificarsi come **commerciale al dettaglio**, ovvero operatore economico che si rivolge direttamente al consumatore finale;
- l'importo **minimo di spesa necessario per ottenere lo sgravio è di 154,94 euro**, Iva compresa, risultanti da un'unica fattura emessa dal medesimo punto vendita;
- l'uscita dei beni (che devono appartenere ad alcune categorie merceologiche) dal territorio comunitario **deve essere comprovata dal "visto uscire" apposto sulla fattura dalla dogana di uscita** entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, successivamente da restituire, entro il quarto mese dall'effettuazione dell'operazione stessa, al rivenditore.

Per poter applicare lo sgravio dell'Iva è indispensabile che i beni escano dal territorio comunitario nei **bagagli personali dell'acquirente**, entro il terzo mese successivo all'effettuazione della cessione.

I bagagli possono anche **non essere accompagnati dal turista**, ma essere affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e il successivo ritiro presso l'aerostazione nel settore arrivo merci ([circolare 280/D/1998](#)).

In tal caso, il viaggiatore deve lasciare **l'Italia con scalo diretto nel Paese di residenza**, senza effettuare tappe intermedie ovvero, pur effettuando scali intermedi, non può ritirare i bagagli

prima dell'arrivo ([circolare 171/D/1999](#)).

Relativamente alle **procedure** per ottenere la non applicazione dell'imposta, l'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) prevede le **due seguenti modalità**:

- **emissione di fattura senza imposta:** in tal caso, la fattura vistata dalla dogana di uscita deve essere restituita al venditore entro il mese successivo all'uscita dei beni dal territorio comunitario. Non verificandosi tale condizione, il cedente deve versare l'imposta mediante emissione di una **nota di variazione** ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#);
- **emissione di fattura con imposta:** in tale ipotesi, entro il mese successivo dall'uscita dei beni dal territorio comunitario, l'acquirente deve restituire la fattura al venditore per l'ottenimento del **rimborso** dell'Iva assolta. Il cedente recupera l'imposta mediante specifica annotazione di una **nota di variazione** sul registro degli acquisti.

È interessante analizzare i riflessi che l'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) può avere sulla **qualifica di esportatore abituale**.

Pur in presenza di una indubbia similitudine oggettiva con le operazioni previste dall'[articolo 8, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#) (**esportazioni a cura del cessionario non residente**), la medesima disposizione esclude espressamente le operazioni di cui all'[articolo 38-quater](#) dal novero delle "cessioni all'esportazione", laddove viene testualmente recitato che fanno eccezione le cessioni di "beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea"; dette operazioni, che altro non sono se non quelle di cui all'[articolo 38-quater](#), **non possono pertanto essere definite**, ai fini Iva, come vere e proprie cessioni all'esportazione, con ciò non permettendo al soggetto interessato di avvalersi dell'agevolazione di acquistare beni e servizi in esenzione d'imposta al pari degli altri esportatori che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 8, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#).

Tale circostanza è avallata anche dalle **istruzioni** per la **compilazione della dichiarazione Iva annuale**, ove vengono chiaramente elencate le operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond* e quelle che al contrario sono definite come "*altre operazioni non imponibili*", tra le quali vengono esplicitamente incluse le cessioni [38-quater D.P.R. 633/1972](#).



REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione in valuta di azioni Pex

di Federica Furlani

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 5/2019](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di **cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della participation exemption**, precisando che le differenze di cambio concorrono a formare l'ammontare delle **plusvalenze o minusvalenze** realizzate a seguito della cessione.

Come noto, l'[articolo 87 Tuir](#) disciplina un particolare regime di “**esenzione da tassazione**” delle **plusvalenze** relative alla **cessione di partecipazioni che possiedono specifici requisiti**, denominato **participation exemption o Pex**.

Affinché una partecipazione possa fruire del **regime Pex** deve sottostare ad una serie di **requisiti**:

- due sono “**requisiti soggettivi**”, in quanto riguardano lo **status del soggetto che detiene la partecipazione** e vanno quindi verificati in capo alla società partecipante, ovvero:
 1. l'**ininterrotto possesso** della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (c.d. **holding period**);
 2. l'iscrizione della partecipazione in bilancio tra le **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- altri due sono “**requisiti oggettivi**” perché riguardano la società della quale si detengono le partecipazioni e che devono, pertanto, essere **verificati in capo alla società controllata**, ovvero:
 1. **residenza fiscale della società partecipata** in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in tali Stati o territori;
 2. esercizio, da parte della società partecipata, di un'**attività commerciale o industriale**.

Il possesso di tali requisiti comporta, in caso di cessione, una percentuale di **imponibilità della plusvalenza del 5%** ([articolo 87, comma 1, Tuir](#)) e **l'indeductibilità totale dell'eventuale minusvalenza** ([articolo 101, comma 1, Tuir](#)).

Nell'ipotesi oggetto di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, in cui il **corrispettivo** derivante dalla cessione di partecipazioni Pex è realizzato in **valuta** e quindi l'ammontare della

plusvalenza risente anche della **differenza su cambi**, il corretto trattamento fiscale si fonda sulla corretta applicazione del **principio di derivazione rafforzata** di cui all'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), che prevede, per i soggetti **Oic adopter**, regole di determinazione del reddito coerenti con le modalità di rappresentazione contabile: per tali soggetti infatti valgono, “*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*” ([articolo 83 Tuir](#)).

La rilevanza fiscale del dato contabile presuppone pertanto la **corretta applicazione dei principi contabili di riferimento**.

Nel caso di specie l'[articolo 2425-bis, comma 2, cod. civ.](#) (richiamato dal principio contabile **Oic 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”**) stabilisce che: “*I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta*”, e l'[articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, cod. civ.](#) prevede che “.... *Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto*”.

Poichè le *partecipazioni* rientrano tra le **attività non monetarie**, devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro **acquisto** e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico), e pertanto, le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione.

Inoltre, l'Oic 26 precisa che: “*Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta ...*”.

Pertanto, in base alla sopradescritta corretta classificazione contabile, l'Agenzia conclude che le **differenze cambio positive o negative** derivanti dalla cessione di partecipazioni in valuta **non devono dar luogo ad una autonoma e separata rilevazione**, ma devono concorrere a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo.

Di conseguenza, le **differenze di cambio positive o negative** risulteranno, rispettivamente, **imponibili** nella misura del **5%** e **interamente indeducibili**.



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)

AGEVOLAZIONI

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla cessione del terreno edificabile

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, con la recente [ordinanza n. 2017](#) del **24.01.2019** è tornata a occuparsi del corretto **trattamento** ai fini **Iva** della **cessione** di un **terreno edificabile** da parte di un **imprenditore agricolo**, *vexata questio* che trova contrapposte giurisprudenza di legittimità e Agenzia delle entrate, come confermato anche da quest'ultimo arresto dei Supremi giudici.

Da un lato, come detto, la **prassi amministrativa**, anche di recente, ha sostenuto l'**imponibilità Iva** della **cessione** di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo **a condizione** che il **terreno** sia **edificabile** secondo la normativa vigente e che sia stato **utilizzato** dal cedente **nell'ambito dell'attività agricola** (cfr. [risposta 5-10314](#) al *question time* del 19 gennaio 2017).

Del resto, la risposta conferma il filone interpretativo intrapreso con la [risoluzione AdE 137/E/2002](#) e proseguito con la successiva [circolare AdE 18/E/2013](#).

Tuttavia, l'interpretazione fornita in tali occasioni, soprattutto con la risoluzione del 2002, lascia qualche **dubbio** in considerazione del fatto che, **dapprima** l'Agenzia delle entrate interpreta l'**edificabilità** del terreno come **non qualificante** la sua natura di "**bene relativo all'impresa**" (qualifica che non perde in ragione del mero cambio di destinazione), per poi **cambiare** interpretazione quando si parla di **imposte dirette** (a onor del vero il documento di prassi nasce in funzione della sola problematica Iva).

Infatti, ai fini dell'imposizione diretta, la cessione del terreno divenuto edificabile **esce**, in ragione del plusvalore che assume il terreno, **dall'esercizio normale dell'impresa agricola**, con conseguente tassazione quale **reddito diverso**, non trovando copertura nel reddito agrario prodotto dall'impresa.

L'**ordinanza n. 2017/2019** in commento si pone, tuttavia, in contrasto con tale impostazione statuendo che "**un terreno edificabile, di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo, non può essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi a Iva in caso di cessione ad altro soggetto, allorché l'immobile abbia acquisito una destinazione (edificatoria) diversa da quella originariamente goduta**" richiamando in senso conforme alcuni precedenti giurisprudenziali (**sentenze n. 15007/2015, n. 3436/2015, n. 8327/2014, n. 27576/2008 e n. 5366/1999**).

Tale **conclusione** si origina, a parere dei Supremi giudici, proprio **in ragione** del **cambio di**

destinazione del bene che muta la stessa natura divenendo edificabile e aumentando la sua appetibilità sul mercato. Il **cambio di destinazione** è la motivazione che ha indotto, sempre la giurisprudenza di legittimità (**ordinanza n. 11600/2016**), ad arrivare alle medesime conclusioni, sul presupposto che il bene in tal modo perde la qualità di “*bene strumentale*”, ovvero di “*bene relativo all'impresa*”, di talché viene meno il presupposto oggettivo per considerare l'atto di cessione imponibile Iva ex [articolo 2 D.P.R. 633/1972](#).

A tali conclusioni, del resto, arriva la stessa **Corte di Giustizia UE** che nella **sentenza 180/2011** stabilisce che la cessione di un terreno edificabile è soggetta a Iva a prescindere dal carattere stabile dell'operazione o dalla circostanza che il soggetto cedente eserciti un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, “*nei limiti in cui l'operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare*”.

Tuttavia, proseguono i giudici europei, “*una persona fisica che ha esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei piani regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, in terreno destinato alla costruzione, non può essere ritenuta soggetta all'Iva ai sensi degli articolo 9, n. 1 e 12 n. 1 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell'ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa.*”, per poi concludere statuendo che “*il trasferimento di un terreno dapprima agricolo poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori dal campo di applicazione di tale imposta*”.

Da ultimo si evidenzia come, seguendo l'impostazione offerta dalla Corte di Giustizia UE, si dovrebbe arrivare alla conclusione che, **al contrario**, la cessione di un **terreno lottizzato** da parte dell'imprenditore agricolo **è soggetta ad Iva** in quanto, in questo caso, si è in presenza di un cambio di destinazione di uso del terreno agricolo sopravvenuta in ragione di un processo, il piano di lottizzazione, che è dipeso dalla volontà dell'imprenditore stesso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

L'IMPRENDITORE AGRICOLO E LE NOVITÀ PER IL 2019

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Indeducibile la minusvalenza da cessione di un calciatore a titolo gratuito

di Angelo Ginex

La **cessione** del **diritto** alle **prestazioni sportive** di un calciatore, concretandosi nel trasferimento di un'utilità giuridica suscettibile di valutazione economica e circolazione, in quanto **bene immateriale strumentale** all'esercizio dell'impresa, è idonea a generare una **minusvalenza deducibile** solo quando avvenga dietro il **pagamento** di un **corrispettivo**, a nulla rilevando l'assunzione, ad opera della parte cessionaria, dell'obbligo di pagare il compenso del ceduto. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 346 del 09.01.2019.](#)

La controversia oggetto della pronuncia in rassegna prende le mosse dall'impugnazione di un **avviso di accertamento** mediante il quale l'Agenzia delle Entrate contestava un'**ingente perdita** sostenuta dalla A.C. Milan, recuperando a **tassazione** un importo relativo a delle **minusvalenze** considerate **non deducibili** poiché avvenute a **titolo gratuito**.

Secondo la ricostruzione addotta dall'Ufficio, infatti, delle **17 cessioni** di calciatori intervenute nel periodo d'imposta accertato, **soltanto 5 risultavano a titolo oneroso**, con la conseguenza che le altre 12 operazioni **non** potevano essere considerate **deducibili**, in ossequio ai requisiti previsti dalla normativa allora vigente, cioè gli [articoli 66 e 54 Tuir](#) pre-riforma del 2003.

La vicenda è giunta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali sono stati chiamati a pronunciarsi in merito a due **problematiche giuridiche** di non poco rilievo.

La contribuente, infatti, ha modellato la propria linea difensiva prima **negando** la configurabilità della prestazione sportiva come un **bene immateriale strumentale** all'impresa e liberamente commerciabile, poi **lamentando** l'errata qualificazione della fattispecie come un **negozi a titolo gratuito**, stante l'assunzione, in capo al cessionario, dell'**obbligo** di **corrispondere il compenso** a favore dei calciatori oggetto della cessione.

In merito alla prima delle questioni testé richiamate, la Corte ha ricostruito minuziosamente la fattispecie, chiarendo che la **cessione** in questione, nonostante abbia ad oggetto un **contratto di lavoro ex L. 91/1981**, comporta il **trasferimento di beni**. L'oggetto del trasferimento, infatti, consiste nel **diritto** a beneficiare della **prestazione professionale** del calciatore, una utilità giuridica assolutamente suscettibile di valutazione economica e circolazione.

Secondo i giudici di legittimità, non sussistono ragioni per escludere tale diritto dal novero

delle **immobilizzazioni strumentali**, in quanto elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente *ex articolo 2424 bis cod. civ.*

Esso, dunque, dev'essere considerato alla stregua di un **bene immateriale strumentale**, idoneo ad essere trasferito e a generare delle minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Risolti il primo nodo interpretativo, l'attenzione del Supremo consesso si è spostata alla seconda difficoltà, riguardante **la gratuità o l'onerosità dei contratti di cessione** oggetto dell'accertamento, condizione essenziale per determinare la deducibilità delle minusvalenze.

I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che è la **giustificazione causale** a definire la gratuità di un negozio giuridico, non rilevando in tal senso il fatto che dall'accordo possa derivare un costo per il cessionario, essendo questo un effetto economico indiretto.

Tornando al caso di specie, dunque, ciò che conta per qualificare il contratto come gratuito o meno è l'**interesse del cedente a privarsi del suo diritto esclusivo** a godere delle prestazioni del calciatore, senza ricevere un corrispettivo in cambio.

Al fine di avallare ulteriormente questa conclusione, è opportuno tenere a mente che è **inesatto** desumere il **carattere oneroso** della cessione dalla constatazione che il **rapporto ceduto** è oneroso. La cessione, infatti, è un negozio giuridico autonomo, il quale ha l'obiettivo di modificare solo ed esclusivamente il lato soggettivo del contratto ceduto, il quale resta immutato nei suoi elementi oggettivi.

Sintetizzando quanto deciso nella pronuncia in commento, è possibile dire che l'operazione conclusa dalla società ricorrente rappresenta una **vicenda giuridica ed economica unitaria**, finalizzata ad ottenere un **risparmio di spesa**, cui, però, si è accompagnata la perdita del diritto a beneficiare della prestazione del calciatore, mentre la parte cessionaria, oltre a conseguire il **godimento della prestazione sportiva**, ne ha acquisito il relativo **costo**.

In sostanza, riportando le parole della Corte, **se ne ricava**, «*in assenza della pattuizione di un corrispettivo ulteriore in favore del cedente ed a carico del cessionario, integrante gli estremi di una controprestazione principale collegata al trasferimento del diritto a ricevere la prestazione dell'atleta, la sostanziale gratuità della cessione».*

Dalla natura di **bene immateriale strumentale** della prestazione sportiva ceduta e dal **carattere oneroso** della cessione si evince l'**indeducibilità** della **minusvalenza** relativa all'Irpeg del 2001, così come stabilito dalla normativa all'epoca vigente.

Ad oggi, è possibile trarre la medesima conclusione, stante la similarità dell'articolo 66 vigente *ratione temporis* con l'attuale [articolo 101 Tuir](#).

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: l'Italia è entrata in una modesta recessione tecnica

La decrescita dell'economia italiana:

- è stata trainata da un forte peggioramento delle aspettative delle imprese e da un calo parallelo degli investimenti
- riflette l'impatto sul comparto manifatturiero italiano del rallentamento del commercio internazionale e della produzione industriale tedesca, ma anche di shock idiosincratici

L'Istat ha dichiarato che nell'ultimo trimestre del 2018 l'economia italiana si è contratta per



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)

ancora disponibile, l'Istat ha fatto sapere che la domanda estera è aumentata, ma il suo aumento è stato più che bilanciato dall'indebolimento della domanda interna. Il calo del PIL è stato guidato dal settore industriale, trainato da un forte

peggioramento delle aspettative delle imprese (Fig.2) e da un calo parallelo degli investimenti e degli acquisti di beni durevoli delle famiglie, a fronte di un settore dei servizi che ha invece offerto un contributo praticamente nullo al valore aggiunto. **Questa fase di recessione tecnica riflette l'impatto sul comparto manifatturiero italiano del rallentamento del commercio internazionale e della produzione industriale tedesca, ma anche di shock idiosincratici che hanno frenato la domanda interna** (incertezza politica degli ultimi sei mesi, deterioramento delle condizioni finanziarie e di rifinanziamento per famiglie e imprese, come evidenziato dall'ultima *Lending Survey* della BCE (Fig.3)). Sulla spesa per consumi delle famiglie, che trova riscontro nell'indebolimento della fiducia delle famiglie, ha pesato in parte anche dell'esaurimento degli acquisti di rimpiazzo di alcuni beni durevoli come le automobili, che hanno in atto un rallentamento ormai da alcuni mesi. Guardando ai dati congiunturali disponibili per il primo mese del 2019, **si trova qualche segnale che sia stato raggiunto un punto di minimo**: l'indice PMI, che misura la fiducia dei responsabili degli acquisti, è tornato a salire nel mese di dicembre (Fig.2), continuando poi a gennaio. Tuttavia tali indicatori non suggeriscono ancora un miglioramento significativo per T1, per cui sarebbe necessaria un'accelerazione trimestrale molto forte a partire da T2 per raggiungere l'1% di crescita previsto dalla legge di bilancio, approvata il 30 dicembre 2018. Infatti, nella versione definitiva, per prevenire la procedura di infrazione per deficit eccessivo da parte della Commissione Europea (CE), **il Governo Italiano ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del 2019**, giungendo ad uno **scenario definito plausibile** dalla CE (Fig.4): è stata ridotto sia il peggioramento strutturale da 0,8% a 0% sia la

dimensione espansiva della legge finanziaria a 0,6% del PIL. **La CE ha comunque definito il compromesso come «non ideale», assicurando che continuerà a monitorare gli sviluppi fiscali e l'implementazione della legge fiscale 2019 italiana.** L'evidenza di una crescita più debole potrebbe rendere più difficile negoziare ulteriori margini di manovra fiscale con la CE prima del bilancio 2020, tornando a pesare sulle condizioni finanziarie del paese.